Decreto “Cura Italia±

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, ha approvato il cosiddetto decreto-legge “Cura Italia” che introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (**qui** potete scaricare il pdf pubblicato in Gazzetta Ufficiale).
Il decreto interviene con provvedimenti su **quattro fronti principali** e altre misure settoriali:

1. finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
2. sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
3. supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
4. sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

Tali provvedimenti si aggiungono a quelli già adottati d’urgenza dal Governo per evitare che la crisi transitoria delle attività economiche indotta dall’epidemia di COVID-19 produca effetti permanenti, come la scomparsa definitiva di imprese nei settori maggiormente colpiti.
In particolare, con i precedenti interventi, sono stati sospesi adempimenti tributari e pagamenti di contributi e mutui per gli abitanti della ex “zona rossa”, sono stati aperti gli ammortizzatori sociali a soggetti che in condizioni ordinarie non ne beneficiano, sono state potenziate le modalità di lavoro a distanza ed è stato garantito sostegno al settore del turismo.

1. Misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema sanitario, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati a fronteggiare l’emergenza sanitaria

- vengono individuate le coperture per le 20.000 assunzioni già deliberate per il Sistema sanitario nazionale;
- il Fondo emergenze nazionali viene incrementato complessivamente di 1,65 miliardi;
- lo stanziamento di risorse per gli straordinari del personale sanitario viene incrementato di 150 milioni di euro per il 2020;
- il finanziamento dell’aumento dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità di pneumologia e malattie infettive (anche in deroga ai limiti di spesa) mentre le strutture private devono mettere a disposizione il personale sanitario in servizio, i locali e le proprie apparecchiature (per un costo di 340 milioni);
- l’autorizzazione a Invitalia a erogare finanziamenti agevolati o contributi a fondo perduto alle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale (50 milioni);
- la previsione che la Protezione civile possa disporre la requisizione da soggetti pubblici o privati di presidi sanitari e medico-chirurgici e di beni mobili necessari per fronteggiare l’emergenza sanitaria. I Prefetti potranno disporre la requisizione di alberghi o altri immobili aventi analoghe caratteristiche per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria (150 milioni);
- la possibilità di incrementare il personale medico e infermieristico militare con una ferma eccezionale di un anno, mentre vengono potenziati i servizi sanitari militari. L’Inail potrà assumere a tempo determinato 200 medici specialisti e 100 infermieri, mentre viene incrementato lo stanziamento a favore dell’Istituto Superiore di Sanità per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica (il totale di questi interventi assomma a 64 milioni);
- la possibilità, ove non sia possibile reclutare nuovo personale, di trattenere in servizio il personale del Sistema Sanitario Nazionale che avrebbe i requisiti per la pensione;
- una deroga alle norme di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie, per consentire l’esercizio temporaneo sul territorio nazionale a chi ha conseguito una professione sanitaria all’estero, regolata da specifiche direttive dell’Unione Europea; disposizioni sull’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, con la previsione che il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, abiliti all’esercizio della professione di medico chirurgo previo giudizio di idoneità sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel corso del tirocinio pratico-valutativo svolto all’interno del corso di studi;
- l’introduzione di disposizioni in merito all’anticipazione del prezzo nei contratti pubblici, volte a velocizzare le procedure d’acquisto e di pagamento di materiali e strumentazioni sanitari;

- lo stanziamento di fondi per il pagamento degli straordinari dovuti ai maggiori compiti connessi all'emergenza per le Forze di polizia, le Forze armate, il Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il personale della carriera prefettizia, quello dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno e quello delle polizie locali, nonché per la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, e per assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale;
- lo stanziamento di fondi per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici;
- l'istituzione del Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni;
- la previsione che, nella vigenza dello stato di emergenza e, in ogni caso, sino al 31 luglio 2020, l'acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto alla diffusione del COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie già previste, a condizione che l'affidamento sia conforme al motivo delle liberalità;
- la disciplina relativa alla nomina con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

2. Sostegno ai lavoratori e alle aziende, con l'obiettivo che nessuno perda il posto di lavoro a causa dell'emergenza

- la cassa integrazione in deroga viene estesa all'intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l'attività a seguito dell'emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale "COVID-19" per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria;
- la possibilità di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19" è esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti;
- è riconosciuto un indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite IVA. L'indennizzo va ad una platea di quasi 5 milioni di persone: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli;
- è istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall'indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini;
- misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio: riconoscimento di un contributo economico mensile pari a 600 euro per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione dell'attività. Il contributo non spetta ai magistrati onorari dipendenti pubblici o privati, anche se in quiescenza, e non è cumulabile con altri contributi o indennità comunque denominati erogati a norma del decreto;
- si prevede l'equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, per il settore privato (per il settore pubblico l'equiparazione era già stata inserita nel DL del 9 marzo 2020);
- a sostegno dei genitori lavoratori, a seguito della sospensione del servizio scolastico, è prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. In alternativa, è prevista l'assegnazione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell'ordine; il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di handicap grave è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate;
- misure per il trasporto aereo, come il riconoscimento di compensazioni per i danni subiti dalle imprese titolari di licenza di trasporto di passeggeri che esercitano oneri di servizio pubblico, l'incremento del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e per la riconversione e riqualificazione del personale del settore, nonché la previsione della costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero controllata da una società a prevalente

partecipazione pubblica anche indiretta, in considerazione della situazione determinata dall'emergenza sulle attività di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a. entrambe in amministrazione straordinaria;

- l'incremento della dotazione dei contratti di sviluppo, per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese;
  misure in favore del settore agricolo e della pesca, come la possibilità di aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC e la costituzione di un fondo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, per la copertura degli interessi passivi su finanziamenti bancari e dei costi sostenuti per interessi maturati sui mutui, nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca.

3. Sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese

Per evitare a imprese e nuclei familiari la carenza di liquidità sono stati previsti numerosi interventi, anche attraverso la collaborazione con il sistema bancario. Di seguito i principali:

- una moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e medie imprese (che riguarda mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza);
- potenziamento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti. Le modifiche riguardano nel dettaglio:
  la gratuità della garanzia del fondo, con la sospensione dell'obbligo di versamento delle previste commissioni per l'accesso al fondo stesso;
  l'ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, per consentire di venire incontro a prevedibili, immediate esigenze di liquidità di imprese ritenute affidabili dal sistema bancario;
  l'allungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlata all'emergenza Coronavirus;
  la previsione, per le operazioni di importo fino a 100.000 euro, di procedure di valutazione per l'accesso al fondo ristrette ai soli profili economico-finanziari al fine di ammettere alla garanzia anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all'epidemia;
  eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni non perfezionate;
  la possibilità di cumulare la garanzia del fondo con altre forme di garanzia acquisite per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari;
  la possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati dall'epidemia;
  la possibilità di istituire sezioni speciali del fondo per sostenere l'accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento
  la sospensione dei termini operativi del fondo;
  estensione del limite per la concessione della garanzia da 2,5 milioni a 5 milioni di finanziamento;
  estensione a soggetti privati della facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del fondo p.m.i. (oggi riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, con l'intervento di Cassa depositi e prestiti e di Sace);
  facilitazione per l'erogazione di garanzie per finanziamenti a lavoratori autonomi, liberi professionisti e imprenditori individuali;
  estensione dell'impiego delle risorse del Fondo;
- rafforzamento dei Confidi per le microimprese, attraverso misure di semplificazione;
- estensione ai lavoratori autonomi e semplificazione dell'utilizzo del fondo per mutui prima casa;
- misure per l'incremento dell'indennità dei collaboratori sportivi;
- la costituzione presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un Fondo per la promozione integrata, finalizzato a sostenere l'internazionalizzazione del sistema Paese;
- immediata entrata in vigore del "volatility adjustment" per le assicurazioni;
- possibilità di corrispondere agli azionisti e agli obbligazionisti danneggiati dalle banche un anticipo pari al 40 per cento dell'importo dell'indennizzo spettante a valere sul Fondo indennizzo risparmiatori (FIR);
- introduzione di un meccanismo di controgaranzia per le banche, da parte di Cassa depositi e prestiti, con cui consentire l'espansione del credito anche alle imprese medio-

grandi impattate dalla crisi. L'obiettivo è di liberare così circa 10 miliardi di ulteriori investimenti;

- incentivo alla cessione dei crediti deteriorati (NPL) mediante conversione delle attività fiscali differite (DTA) in crediti di imposta per imprese finanziarie ed industriali;
- norme sul rimborso dei contratti di soggiorno e sulla risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, con la previsione del diritto al rimborso per le prestazioni non fruite sotto forma di voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione;
- l'istituzione di un fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo e ulteriori disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura;
- l'aumento delle anticipazioni del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell'ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, con la possibilità di richiedere il venti per cento delle risorse assegnate ai singoli interventi, qualora questi ultimi siano dotati di progetto esecutivo approvato o definitivo approvato in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori.

4. Misure in campo fiscale, allo scopo di evitare che obbligazioni e adempimenti aggravino i problemi di liquidità

Sospensione, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo. I settori interessati sono:

- turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse;
- sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo);
- differimento scadenze – per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo;
- disapplicazione della ritenuta d'acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile;
- sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell'Agenzia delle entrate;
- sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell'invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi;
- premi ai lavoratori: ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati);
- l'introduzione di incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro: per le imprese vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d' imposta, nonché contributi attraverso la costituzione di un fondo INAIL; analoghi contributi sono previsti anche per gli enti locali attraverso uno specifico fondo;
- donazioni COVID-19 – la deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese ai sensi dell'articolo 27 L. 133/99 viene estesa; inoltra viene introdotta una detrazione per le donazioni delle persone fisiche fino a un beneficio massimo di 30.000 euro; affitti commerciali – a negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo;
- disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone, per contrastare gli effetti derivanti dalla diffusione del Covid-19 sugli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale e sui gestori di servizi di trasporto scolastico, nonché di trasporto navale, come l'esenzione temporanea dal pagamento della tassa di ancoraggio delle operazioni commerciali effettuate nell'ambito di porti, rade o spiagge dello Stato e la sospensione dei canoni per le operazioni portuali fino al 31 luglio 2020;
- disposizioni di sostegno agli autoservizi pubblici non di linea, con un contributo in favore dei soggetti che dotano i veicoli di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela;

- la sospensione fino al 31 maggio 2020 dei versamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull'intero territorio nazionale;
- misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa.

Inoltre, il decreto introduce ulteriori misure, tra le quali:

- nuove misure per contenere gli effetti dell'emergenza in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria, contabile e militare, quali, tra l'altro, il rinvio d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 delle udienze calendarizzate dal 9 marzo al 15 aprile 2020 per i procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e la sospensione, nello stesso periodo, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali e amministrativi, salvo specifiche eccezioni;
- misure per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nelle carceri;
- misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali, con la previsione che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e che lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono;
- disposizioni per l'utilizzo in deroga della quota libera dell'avanzo di amministrazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente all'esercizio finanziario 2020 e per la sospensione della quota capitale dei mutui delle regioni a statuto ordinario e degli enti locali;
- misure per assicurare il recupero delle eccedenze alimentari e favorirne la distribuzione gratuita agli indigenti;
- la possibilità, fino alla fine dello stato d'emergenza, per i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, per gli organi collegiali degli enti pubblici nazionali e per le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni di riunirsi in videoconferenza;
- la proroga al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto;
- misure per lo svolgimento del servizio postale, con la previsione che, fino al 31 maggio 2020, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati, alla distribuzione dei pacchi, la firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la modalità di recapito e ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta:
- norme in materia di svolgimento delle assemblee di società e per il differimento del termine di adozione dei rendiconti annuali 2019 e dei bilanci di previsione 2020-2022;
- il rinvio al 30 giugno di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti;
- misure per la continuità dell'attività formativa e a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, con l'istituzione di un fondo per le esigenze emergenziali e la proroga dell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019, e dei termini di ogni adempimento connesso, al 15 giugno 2020;
- contributi per le piattaforme per la didattica a distanza;
- misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari;
- la proroga del mandato dei componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza;
- la proroga di sei mesi del termine per l'indizione del referendum confermativo della legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari.

Imprese, autonomi, PMI: tutti gli aiuti nel decreto 'cura Italia'

Strumenti di sostegno al reddito e credito per famiglie e imprese, autonomi e Partite IVA colpiti dall'emergenza Coronavirus: misure economiche specifiche per PMI e settori senza ammortizzatori sociali

Il **decreto legge** che introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato approvato su proposta del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dei ministri dell'Economia e delle finanze, Roberto Gualtieri; dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli; del Lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo; e della Salute, Roberto Speranza.

Come da attese, **sono quattro i pilastri del provvedimento:** sanità, lavoro, sostegno della liquidità di famiglie e imprese, fisco. Il decreto interviene con provvedimenti e misure urgenti per sostenere l'economia danneggiata dall'emergenza Coronavirus, ed in particolare cittadini, professionisti e imprese, tra cui spiccano misure per le imprese, il lavoro, le partite IVA, sospensioni fiscali e tributarie. Il sito delle piccole-medie imprese *pmi.it* si è concentrato su queste ultime misure.

Redditi bassi

Un fondo per il reddito di ultima istanza (plafond da 200 milioni) riservato a lavoratori dipendenti e autonomi che per colpa della pandemia hanno cessato, ridotto o sospeso l'attività purché nel 2019 non avessero guadagnato più di 10mila euro. Riceveranno un'indennità economica per tutto il nel 2020 secondo criteri che saranno stabiliti dal Ministero del Lavoro.

Autonomi

Ai lavoratori autonomi sarà riconosciuta una indennità una tantum di 600 euro. Parliamo di professionisti e collaboratori ma anche stagionali e lavoratori del turismo e delle terme, nonché dell'agricoltura e dello spettacolo. Inoltre, bonus per taxi e servizi di noleggio auto con conducente, per realizzare paratie anti-virus con cui separare i posti di guida del conducente dai sedili dei passeggeri. Si attendono su questi punti conferme definitive in base al testo.

Scadenze fiscali

In primis proroga di tutte le scadenze fiscali e contributive (non solo per le imprese ma anche per Professionisti e Partite IVA) a partire da quelle in scadenza il 16 marzo, con lo stop a tutte le attività di accertamento fiscale e riscossione da parte dell'Agenzia delle Entrate, tranne che nei casi di prescrizione imminente. Su tutte le misure fiscali si attende il testo definitivo per la conferma.

1. Soggetti con domicilio fiscale o sede in Italia

- sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 (pagamenti da effettuarsi entro il 30 giugno senza sanzioni né interessi; resta ferma la disposizione di cui all'art.1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 per quanto concerne la Dichiarazione dei redditi precompilata 2020);
- proroga al 20 marzo per i versamenti in scadenza il 16 marzo nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria. Questa è una misura certa, ne hanno parlato i ministri in conferenza stampa;
- sospese le scadenze ricadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio derivanti da cartelle di pagamento e avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. Versamenti in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (non è previsto rimborso di quanto già versato).

2. Settori più colpiti

Inizialmente per le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e e tour operator (con estensione successiva ad associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori), versamenti sospesi, da effettuare senza sanzioni né interessi in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o con rateizzazione massima di 5 rate di pari importo (a partire dalla stessa data) per:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (agli articoli 23 e 24 del DPR 29.09.1973, n. 600) in scadenza fino al 30 aprile 2020;
- adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza fino al 30 aprile 2020;

- IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.

Per associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, versamenti sospesi da effettuarsi in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o con rateizzazione fino a 5 rate mensili di pari importo a partire dalla stesa data.

- ritenute alla fonte operate, in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai sensi degli articoli 23 e 24 del DPR 29,09.73, n. 600 fino al 30 aprile 2020;
- contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria fino al 30 aprile 2020

3. Piccole Partite IVA

Per le piccole Partite IVA (ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente) danneggiate dall'emergenza sanitaria è consentito di non procedere ai versamenti, in scadenza nel mese di marzo, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, relativi alle trattenute dell'addizionale regionale e comunale, relativi all'imposta sul valore aggiunto e relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria. I versamenti si effettueranno entro il 31 maggio 2020 in un'unica soluzione o con rateizzazione massima di 5 rate di pari importo a partire dalla stessa data.

4. Agenti e Lavoratori autonomi

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del dl, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato:

- possibilità di chiedere al Sostituto di Imposta la non applicazione delle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del DPR 29.09.73, n. 600 riferite a ricavi e compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020.

I versamenti si effettueranno entro il 31 maggio 2020 in un'unica soluzione o con rateizzazione massima di 5 rate di pari importo a partire dalla stessa data.

5. Soggetti con domicilio fiscale o sede in zona rossa

Proroga al 30 aprile degli adempimenti tributari, compresi quelli derivanti da cartelle di pagamento, nonché atti previsti dall'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020.

Imprese

Potenziamento del Fondo di Garanzia PMI: (con ulteriori misure per la liquidità delle imprese) 1 miliardo in più di plafond, garanzie statali per la moratoria sui finanziamenti bancari, sostegno fiscale per la cessione dei crediti deteriorati, garanzia massima per singola impresa fino a 5 milioni di euro. In particolare, moratoria su prestiti e finanziamenti di PMI e microimprese penalizzate dalle misure anti-Covid-19 (su richiesta alla banca) con garanzia pubblica al 33%.

- per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Sostegni al trasporto aereo e marittimo. Cassa integrazione anche per le micro imprese. Sarà concessa a tutte le imprese in difficoltà per 9 settimane, a prescindere dalla loro dimensione. Oltre alla nuova Cig resta ferma la possibilità di trasformare in ordinaria la Cigs. Cassa in deroga anche per settori non coperti, compresi agricoltura e pesca.

Fondi per le imprese che devono acquistare dpi (come guanti e mascherine) per i dipendenti e credito d'imposta al 50% per le spese di sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro (massimo 20mila euro).
Per l'affitto degli esercizi commerciali c'è un credito d'imposta per il proprietario dell'immobile che in questo modo recupera la somma. Il credito d'imposta del 60% riguarda gli affitti di marzo di negozi e botteghe e non si applica alle attività essenziali che sono rimaste aperte.

Altre misure

- Lavoratori in quarantena da considerarsi in malattia, sia nel pubblico sia nel privato (certificata dal medico per 15 giorni).
- Sospensione di tutti i licenziamenti decisi dal 23 febbraio in poi per giustificato motivo oggettivo (cioè, per motivi economici).
- Prezzi calmierati per mascherine e prodotti disinfettanti, con multe per chi non rispetta le regole.
- I medici possono esercitare la professione prima dell'esame di Stato durante l'emergenza.
- Cliniche private a disposizione delle Regioni per l'emergenza (con indennizzo una tantum).
- Il Prefetto può requisire alberghi per quarantene, nonché presidi sanitari e medico-chirurgici e beni mobili di qualsiasi genere, sempre per fronteggiare l'emergenza e con sempre previo indennizzo.

Decreto Cura Italia, i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate su versamenti e tributi

Nel documento sono spiegati, in maniera chiara, i provvedimenti fiscali del "Cura Italia" e i soggetti interessati
In seguito alla pubblicazione del Decreto n. 18 del 2020 (ribattezzato "Cura Italia") l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito web **un documento nel quale spiega quali siano le misure fiscali presenti nel decreto stesso** e quali saranno i loro effetti nei giorni, nelle settimane e nei mesi a venire.
Nelle ore immediatamente successive alla pubblicazione del **Cura Italia**, infatti, **si è venuta a creare un po' di confusione su chi fossero i destinatari delle norme**, chi potesse astenersi dal versare tributi e contributi e chi, invece, dovesse continuare a farlo. Nasce così un **documento "illustrato"**, composto da 14 schede nelle quali viene spiegata la ratio delle varie norme, chi sono i soggetti cui sono rivolte e la loro "durata". Un vademecum completo, che aiuta a dissolvere i dubbi e le incertezze delle aziende e dei professionisti interessati dal **decreto**. Vediamo in dettaglio cosa prevede.
Indice

- **Sospensione versamenti imprese maggiormente colpite (articolo 18 "Cura Italia")**
- **Sospensione versamenti per imprese e lavoratori autonomi (articolo 62, commi 2, 3 e 5 del "Cura Italia")**
- **Sospensione per i soggetti delle cosiddette "Zone rosse" (articolo 62, comma 4 del "Cura Italia")**
- **Sospensione dei termini degli adempimenti tributari (articolo 62, commi 1 e 6 del "Cura Italia")**
- **Non effettuazione di ritenute su redditi da lavoro autonomo e altri redditi e su provvigioni (articolo 62, comma 7 del "Cura Italia")**
- **Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori (articolo 67 del "Cura Italia")**
- **Premio ai lavoratori dipendenti (articolo 63 del "Cura Italia")**
- **Credito d'imposta per spese di sanificazione (articolo 64 del "Cura Italia")**
- **Credito d'imposta sugli affitti (articolo 65 del "Cura Italia")**
- **Detrazioni e deduzioni delle erogazioni liberali, in denaro o natura, a sostegno delle misure a contrasto del Coronavirus (articolo 66 del "Cura Italia")**
- **Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente di riscossione (articolo 68 del "Cura Italia")**
- **Differimento termini "Rottamazione ter" e "saldo e stralcio" (articolo 68 del "Cura Italia")**
- **Rinuncia alla sospensione dei termini**

Sospensione versamenti imprese maggiormente colpite (articolo 18 "Cura Italia")
Le **imprese maggiormente colpite dall'interruzione dell'attività** disposta dai precedenti DPCM (la lista completa è presente al comma 2 dell'articolo 58 del decreto stesso) non

dovranno versare ritenute, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria e l'IVA dalla data di entrata in vigore del decreto sino al 30 aprile 2020. I **versamenti riprenderanno dal 31 maggio** e potranno essere effettuati in un'unica soluzione o in cinque rate di pari importo. Qualunque sia la soluzione di pagamento scelta, non ci saranno sanzioni né interessi da versare.

Sospensione versamenti per imprese e lavoratori autonomi (articolo 62, commi 2, 3 e 5 del "Cura Italia")

Imprese e lavoratori autonomi potranno sospendere i versamenti in autoliquidazione di ritenute e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, Iva e contributi previdenziali e assistenziali in scadenza entro il 31 marzo La misura riguarda tutti i soggetti esercenti impresa con ricavi o compensi inferiori ai 2 milioni di euro nell'anno fiscale precedente. Per le imprese e i professionisti delle province di Bergamo, Lodi, Cremona e Piacenza la sospensione dell'IVA è indipendente dal fatturato.

La ripresa dei versamenti è prevista a partire dal mese di maggio, sia in un'unica soluzione (data ultima 31 maggio) sia in cinque rate di pari importo (pagamenti a partire da maggio).

Sospensione per i soggetti delle cosiddette "Zone rosse" (articolo 62, comma 4 del "Cura Italia")

Per i **soggetti dei comuni individuati nell'allegato 1 del DPCM del 1 marzo 2020** (i comuni delle cosiddette "Zone rosse", tanto per intendersi) sono differiti i termini per effettuare i versamenti sospesi di imposte e degli altri adempimenti tributari. I sostituti d'imposta, inoltre, sono tenuti a non effettuare ritenute sui redditi. La scadenza, come per le altre zone d'Italia, è stata differita al 31 maggio 2020, data entro la quale dovranno essere versati tutti i tributi dovuti (oppure si potranno versare in cinque rate mensili di pari importo a partire da maggio).

Sospensione dei termini degli adempimenti tributari (articolo 62, commi 1 e 6 del "Cura Italia")

Tutti gli adempimenti burocratici diversi dai versamenti e dalla effettuazione di ritenute comunali e regionali saranno sospesi per tutti i contribuenti fino al 31 maggio 2020. Gli adempimenti previsti in questo lasso di tempo dovranno poi essere effettuati, senza sanzioni, dal 1 al 30 giugno 2020.

Non effettuazione di ritenute su redditi da lavoro autonomo e altri redditi e su provvigioni (articolo 62, comma 7 del "Cura Italia")

I soggetti passivi di ritenute su redditi da lavoro autonomo e su provvigioni (con reddito inferiore ai 400 mila euro nell'anno fiscale precedente) non dovranno subire ritenute di alcun tipo. La misura si applica sui redditi percepiti entro il 31 marzo 2020. I contribuenti interessati sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione.

Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori (articolo 67 del "Cura Italia")

Nel periodo che va dall'8 marzo al 31 maggio 2020, l'Agenzia delle Entrate e altri uffici degli enti impositori non possono notificare nuove cartelle (neanche via PEC). Controlli e notifiche ripartiranno dal 1 giugno.

Premio ai lavoratori dipendenti (articolo 63 del "Cura Italia")

I titolari di reddito da lavoro dipendente (con reddito complessivo da lavoro dipendente inferiore ai 40 mila euro) che nel mese di marzo hanno svolto la loro attività lavorativa nella sede di lavoro prevista dal contratto riceveranno un **premio di 100 euro** nella busta paga del mese di aprile.

Credito d'imposta per spese di sanificazione (articolo 64 del "Cura Italia")

Le aziende che hanno sanificato gli ambienti potranno godere di un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute, fino a un massimo di 20 mila euro. Il credito sarà riconosciuto sino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro previsto dal decreto del MISE di concerto con il MEF.

Credito d'imposta sugli affitti (articolo 65 del "Cura Italia")

I soggetti esercenti attività d'impresa potranno godere di un credito d'imposta del 60% del canone di locazione pagato nel mese di marzo 2020. La misura riguarda i locali di negozi e botteghe (categoria catastale C1). Il credito, inoltre, può essere utilizzato solo in compensazione e non può essere richiesto dalle attività elencate negli allegati 1 e 2 del DPCM dell'11 marzo 2020.

Detrazioni e deduzioni delle erogazioni liberali, in denaro o natura, a sostegno delle misure a contrasto del Coronavirus (articolo 66 del "Cura Italia")
Chiunque abbia effettuato una donazione a favore dello Stato, regioni, enti locali e associazioni senza scopo di lucro per le azioni di contrasto al Coronavirus potranno godere di detrazioni o deduzioni a secondo della loro "ragione sociale".
Le **persone fisiche e gli enti non commerciali** potranno avere una detrazione del 30% della donazione effettuata; i **soggetti titolari reddito d'impresa** potranno invece dedurre la loro donazione.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente di riscossione (articolo 68 del "Cura Italia")
Dall'8 marzo al 31 maggio 2020 sono sospesi i termini per il pagamento di cartelle di pagamento, accertamenti esecutovi, avvisi di addebito INPS, accertamenti dogane, ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali. I pagamenti in scadenza in questo lasso di tempo dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.

Differimento termini "Rottamazione ter" e "saldo e stralcio" (articolo 68 del "Cura Italia")
In caso di adesione alla "**Rottamazione Ter**" e al "Saldo e stralcio" delle cartelle Agenzia delle Entrate, i contribuenti potranno godere del differimento dei termini di pagamento della rata del 28 febbraio e del 31 marzo. I pagamenti sono rinviati al 31 maggio.
Rinuncia alla sospensione dei termini
Le misure previste dal Cura Italia non sono ovviamente obbligatorie. I contribuenti potranno rinunciare alla sospensione dei termini ed effettuare ugualmente i versamenti sospesi. Se così fosse, riceveranno forme di menzione come previsto dal Decreto Ministeriale del MEF.

Agevolazioni fiscali e nuove scadenze nel Decreto Cura Italia
Le agevolazioni fiscali per contenere gli effetti dell'emergenza Coronavirus e contenuti nel decreto del 16 marzo Cura Italia
Il maxi decreto "Cura Italia" per fronteggiare l'emergenza Covid-19 contiene misure, oltre che di sostegno alle famiglie ed alle imprese, un ampio pacchetto fiscale. Oltre allo slittamento delle scadenze di Iva e Irpef, c'è la sospensione di versamenti e di termini di molti versamenti a carico di professionisti e imprese. Li ha elencati il sito delle piccole-medie imprese *pmi.it.*

Sospensione, senza limiti di fatturato, per i **settori più colpiti**, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo. I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse.

Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con **fatturato fino a 2 milioni di euro** (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo).

Differimento scadenze – per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo.

Disapplicazione della ritenuta d'acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile.

Sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di **riscossione** e di contenzioso, da parte degli uffici dell' Agenzia delle Entrate.

Sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per **saldo e stralcio** e per **rottamazione-ter**, sospensione dell'invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi.

Premi ai lavoratori: ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati).

Introduzione di incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro: per le imprese vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d' imposta, nonché contributi attraverso la costituzione di un fondo INAIL; analoghi contributi sono previsti anche per gli enti locali attraverso uno specifico fondo.

Donazioni COVID-19 – la deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese ai sensi dell'articolo 27 L. 133/99 viene estesa; inoltra viene introdotta una detrazione per le donazioni delle persone fisiche fino a un beneficio massimo di 30.000 euro.

Affitti commerciali – a negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo.

Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone, per contrastare gli effetti derivanti dalla diffusione del Covid-19 sugli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale e sui gestori di servizi di trasporto scolastico, nonché di trasporto navale, come l'esenzione temporanea dal pagamento della tassa di ancoraggio delle operazioni commerciali effettuate nell'ambito di porti, rade o spiagge dello Stato e la sospensione dei canoni per le operazioni portuali fino al 31 luglio 2020.

Disposizioni di sostegno agli autoservizi pubblici non di linea, con un contributo in favore dei soggetti che dotano i veicoli di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela.
la sospensione fino al 31 maggio 2020 dei versamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di **impianti sportivi pubblici** dello Stato e degli enti territoriali per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull'intero territorio nazionale.

Pagamenti contributi previdenziali e assistenziali: le regole per sospenderli
Non valgono per tutti le sospensioni dei pagamenti di tributi e contributi e non valgono per tutti nemmeno le regole in termini di modalità di fruizione della sospensione e del successivo termine di versamento

L'emergenza Covid-19 ha portato il nostro Governo ad intervenire nuovamente, questa volta focalizzandosi maggiormente su aspetti **economici** e **fiscali** dei contribuenti residenti o con sede operativa nel nostro Paese.

A livello nazionale le preoccupazioni di imprenditori e professionisti riguardano proprio la **pianificazione dei pagamenti nei confronti dell'Erario e dell'INPS**.

Il Decreto Legge n.18 del 17.03.2020 è andato ad apportare delle importanti modifiche al precedente intervento normativo D.L. n. 9 del 02.03.2020.
Non valgono per tutti le sospensioni dei pagamenti di tributi e contributi e non valgono per tutti nemmeno le regole in termini di modalità di fruizione della sospensione e del successivo termine di versamento.
In questo articolo analizziamo nello specifico i **pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria**.

Ai sensi dell'art. 8 del DL 2.3.2020 n. 9, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dal 2.3.2020 e fino al 30.4.2020, i termini relativi:

- ai versamenti delle ritenute alla fonte sui **redditi di lavoro dipendente e assimilati**, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, operate in qualità di sostituto d'imposta;
- agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria.

L'art. 61 del DL 17.3.2020 n. 18, intervenendo nella platea dei soggetti interessati dalla suddetta sospensione, la estende ai seguenti soggetti:

- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla L. 24.10.2000 n. 323 e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marit timo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seg giovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

In relazione alla sospensione disposta dall'art. 8 del DL 2.3.2020 n. 9 per le **imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator**, l'INPS con la circolare n. 37 del 12.03.2020 ha stabilito che il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest'ultima alle ordinarie scadenze.
A parere dello scrivente si ritiene che **la suddetta precisazione dell'INPS possa estendersi anche all'art. 61 del D.L. N.18 DEL 17.03.2020**.

I **versamenti sospesi** sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 31.5.2020 (ovvero cadendo di domenica entro il 1.6.2020);
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, la sospensione dei suddetti versamenti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e ai premi INAIL si applica fino al 31.5.2020.
Per questi ultimi, i versamenti sospesi **fino al 31.05.2020** sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 30.6.2020;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Occorre precisare che i soggetti che non svolgono una delle attività suddette e nel precedente periodo d'imposta hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 2 milioni di euro, non

rientrano nella platea dei soggetti che possono beneficiare della sospensione dei versamenti, salvo la proroga valevole per i versamenti scadenti lo scorso 16.03.2020 spostati al 20.03.2020 e salvo che non abbiano la residenza o la sede operativa:

- nei Comuni di Bergamo, Cremona, Lodi o Piacenza;
- nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini nella Regione Lombardia;
- nel Comune di Vo' nella Regione Veneto.

Anche in questo caso i versamenti sospesi potranno essere versati:

- in un'unica soluzione entro il 31.5.2020 (ovvero cadendo di domenica entro il 1.6.2020);
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

ùRisultano infine sospesi anche gli adempimenti connessi all'argomento in questione fino al 30.06.2020.
Alla luce delle suddette disposizioni normative bisogna prestare molta attenzione nell'individuare i benefici che aziende e professionisti possono applicare, tenuto conto delle molteplici variabili sopra elencate.

Stop versamenti dei lavoratori: la nota Inps

La sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali comprende anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti

La **sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali** comprende anche quelli relativi alla quota a carico dei **lavoratori dipendenti**.
A chiarirlo una nota dell'**Inps** che spiega come in un primo momento, con la circolare Inps n. 37/2020, "valutata favorevolmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in quanto in linea sia con il dettato normativo che con le istruzioni fornite dall'Inps in casi analoghi, è stato precisato che la quota a carico dei lavoratori, se trattenuta in busta paga dai datori di lavoro, deve essere versata entro le scadenze legali e non è soggetta alla sospensione prevista dal decreto-legge n. 9/2020".
Tuttavia, "alla luce dell'**aggravamento della situazione epidemiologica** che ha portato all'emanazione di un ulteriore decreto di urgenza (decreto-legge n. 18/2020), il citato Dicastero ha riponderato il parere in precedenza espresso senza riserve tecniche e di merito sulla circolare n. 37/2020" precisa l'Inps.
In particolare, "il decreto legge n.18/2020, favorendo la posizione dei creditori di imposta, ha indotto a ritenere che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali comprenda **anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendent**i, fermo restando l'obbligo di riversamento all'Istituto entro la data di ripresa dei versamenti in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi" conclude l'Inps.